



Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL' ILLEGALITA'

(legge 6 novembre 2012, n. 190)

Approvato dal C.d.A. della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata nella seduta del 22.12.2014

Aggiornato in data 19.12.2016

INDICE

INDICE	2
PARTE PRIMA – PREMESSE	3
Art. 1 Oggetto del piano	3
Art. 2 Il responsabile della prevenzione della corruzione.	3
PARTE SECONDA - MISURE PREVENZIONE	3
Art. 3 Determinazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente.	3
Art. 4 Struttura e organizzazione	4
Articolo 5 – Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio	4
Articolo 6 – Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	4
PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO.....	6
Articolo 7 – La trasparenza	6
Articolo 8 – Il programma triennale della trasparenza e l'integrità	6
Articolo 9 - L'accesso civico	6
Articolo 10 – La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi	6
Articolo 11 - La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico	7
Articolo 12 - La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	7
Articolo 13 - La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari	7
Articolo 14 – La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici	8
Articolo 15 - La pubblicazione dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza .	8
Articolo 16 – La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici	8
Articolo 17 – La pubblicazione dei bandi di concorso	8
Articolo 18 – La conservazione ed archiviazione dei dati	9
PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI	9
Articolo 19 – Entrata in vigore	9

PARTE PRIMA – PREMESSE

Art. 1 Oggetto del piano

Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.

Obiettivo del Piano è quello di eliminare il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità.

Il piano realizza tali finalità attraverso:

- a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) il monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti.

Art. 2 Il responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito anche "Responsabile") nella Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata è individuato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

- a) Propone all'organo politico l'adozione del piano ed elabora, entro il 30 Novembre di ogni anno, la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre al C.d.A.. Entro il 31 gennaio di ogni anno il C.d.A. approva il Piano triennale, salvo diverso altro termine fissato dalla legge;
- b) il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Prefettura di Potenza nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione trasparente". Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Ai sensi dell'art 43 della D. Lvo. n. 33 del 14 marzo 2013, il "Responsabile" di cui sopra svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

PARTE SECONDA - MISURE PREVENZIONE

Art. 3 Determinazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente.

Per tutte le attività organizzative della Fondazione sono ritenute attività al elevato rischio di corruzione tutti i procedimenti di:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs.50/2016;

- b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009.

La Fondazione ha individuato i punti sensibili che a norma di legge dovranno essere monitorati e per i quali viene espresso il livello di valutazione del rischio (se alto, medio o basso).

Art. 4 Struttura e organizzazione

La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata svolge un'attività istituzionale, che non ha scopo di lucro, e che consiste nel perseguire, in via prioritaria, l'erogazione di servizi di accoglienza, tutela ed integrazione per rifugiati o richiedenti protezione internazionale con specifica attenzione alle famiglie con bambini e ai minori stranieri non accompagnati.

Il nostro sistema prevede per ciascun nucleo familiare l'accoglienza in appartamenti singoli per garantire l'inserimento nel tessuto cittadino ed una sistemazione per i minori e per le loro famiglie nel rispetto delle proprie tradizioni e dei bisogni di ciascuno.

Tutela dei diritti, apprendimento della lingua italiana, istruzione, formazione professionale e sensibilizzazione sui diritti umani sono i cardini delle nostre azioni affinché ognuno possa intraprendere un percorso d'integrazione in piena autonomia.

Il progetto della Fondazione costituisce per questo anche una possibilità di qualificazione del territorio, ha implementato nuovi processi culturali ed ha attivato nuove prospettive occupazionali. Per questo lavoriamo insieme ad altre organizzazioni cooperando con i soggetti coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed integrazione dei migranti.

Articolo 5 – Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio

Si individuano, in via generale, per il triennio 2015-2017, le attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione come determinate al precedente articolo 3.

Il Responsabile amministrativo della Fondazione è incaricato di occuparsi della finalizzazione delle decisioni del C.d.A., delle relazioni fra la Fondazione e altri Enti. E' incaricato altresì di sviluppare procedimenti per acquisti di piccola entità e comunque entro quanto previsto dall'art. 124 del Codice degli appalti. Inoltre è incaricato della esecuzione di piccoli acquisti mediante la cassa corrente.

Data la dimensione della struttura si considera una possibile forma di corruzione bassa.

In considerazione che i pagamenti avvengono su ordine dell'Amministratore Delegato previa verifica amministrativa del Direttore Esecutivo e mediante pagamenti sui conti correnti intestati alla Fondazione in modo tracciabile, si considera una possibile forma di corruzione bassa.

Articolo 6 – Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

Per le procedure da adottare in caso di conferimento di incarichi e l'assunzione di personale si rimanda a quanto previsto dal "Regolamento per la selezione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni" approvato dal CdA della Fondazione in data 23 novembre 2015.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46, della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al C.d.A.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L.190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Il responsabile della prevenzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 e ss.mm. e ii. sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui alla disciplina citata. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.

A tutto il personale della Fondazione, indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012.

Alla stregua dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 100, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell'Ente e dalle quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.).

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO

Articolo 7 – La trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza deve essere finalizzata a:

- a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile.

Articolo 8 – Il programma triennale della trasparenza e l'integrità

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità è integrato nel presente Piano di prevenzione della corruzione ed è aggiornato annualmente unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione.

La Fondazione presenta il piano della Trasparenza e l'integrità, integrato, nel presente Piano triennale di prevenzione della Corruzione e dell'illegalità alle associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio provinciale e ad ogni altro osservatore qualificato nell'ambito della giornata della trasparenza organizzata dalla Regione Basilicata.

Articolo 9 - L'accesso civico

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omissso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).

La Fondazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90).

Il regime dell'accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24 della L. n. 241/90.

Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

Articolo 10 – La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi

La Fondazione pubblica ed aggiorna ogni anno, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) scelta del contraente l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui decreto legislativo 50/2016;
- b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Articolo 11 - La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico

Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico.

In particolare, devono essere pubblicati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

Articolo 12 - La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

La Fondazione pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone fisiche e alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Per problematiche connesse alla riservatezza di dati sensibili è anche esclusa la pubblicazione di informazioni relative ai soggetti beneficiari delle attività della Fondazione in qualità di rifugiati o richiedenti protezione internazionale che siano stati ammessi a beneficiare dei servizi della Fondazione a seguito dell'inserimento nei progetti SPRAR da essa gestiti o di analoghi progetti di accoglienza straordinari previsti dal Ministero dell'Interno, dall'ANCI, dal Servizio Centrale o dalle Prefetture.

Le informazioni aggregate per tali beneficiari sono rese disponibili e consultabili nel bilancio sociale della Fondazione redatto annualmente.

Articolo 13 - La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

La pubblicazione di cui all'articolo 12, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

- d) l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Articolo 14 – La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici

Per quanto attiene ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire un maggior controllo sull'imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura alla concorrenza degli appalti pubblici sono previste le procedure di seguito specificate in applicazione del D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento (RdP) cura l'esecuzione degli interventi, fino al perfezionamento dell'affidamento.

Nei procedimenti per importi inferiori alla soglia dei 40.000,00 € oltre IVA, l'incarico di RdP è svolto dal Direttore Esecutivo o da persona da questi delegata. Per procedimenti di importo superiore ai 40.000,00 € oltre IVA, il RdP è nominato dal CdA. Il RdP potrà essere assistito da una commissione di valutazione al fine di verificare le offerte pervenute.

In particolare, si rimanda a quanto previsto dal "Regolamento per l'acquisizione in economia di forniture e servizi" approvato dal CdA in data 19 dicembre 2016 e pubblicato sul sito della Fondazione.

Articolo 15 - La pubblicazione dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza

Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità disciplinare e contabile.

Articolo 16 – La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

La Fondazione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Articolo 17 – La pubblicazione dei bandi di concorso

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima.

La Fondazione pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Articolo 18 – La conservazione ed archiviazione dei dati

La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell'atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge). Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 – Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del C.d.A.